

3 906 18/11/2022

0,00 TUK22L000906000WE
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TUK

Verbale assemblea del 31/10/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta, del mese di ottobre, alle ore 18,00, presso la sede sociale in Via Tommaso Fiore snc in Orta Nova, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'**Associazione Cinofila ODV Orta Nova** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Sono presenti i Sigg.ri: Mennuti Francesco, Granato Pasquale, Lattanzio Matteo, Vece Pasquale, Silba Matteo, Pedone Savino e Borrelli Cristian Gennaro.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. MENNUTI FRANCESCO, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, che chiama a far da Segretario per verbalizzare il Sig. Vece Pasquale

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dallo statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e, che sono presenti n° 7 soci su n° 7 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sulle modifiche statutarie previste sull'ordine del giorno.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla sua modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

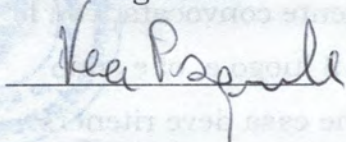
Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro e bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

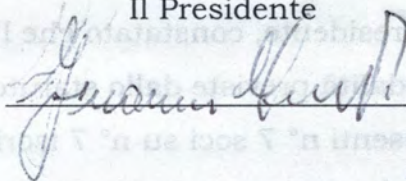
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

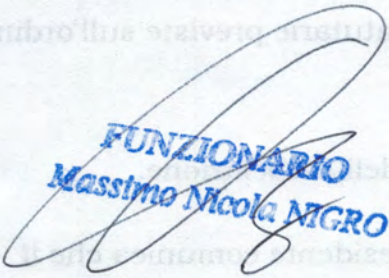
Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente




FUNZIONARIO
Massimo Nicola MGRO

Registrato a Cerignola il **18 NOV. 2022**

al n. **906** serie **3** atti PRIVATI

~~esatti Euro~~ **ESECE**



VARIAZIONE STATUTO DEL 31/10/2022

"ASSOCIAZIONE CINOFILA ODV ORTA NOVA"

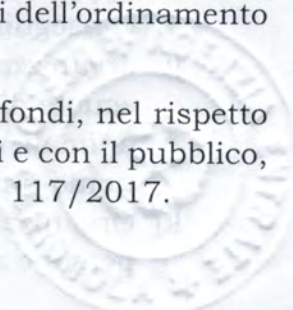
ART. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **ASSOCIAZIONE CINOFILA ODV ORTA NOVA**, con sede in via Tommaso Fiore, SNC nel Comune di Orta Nova (FG), assumendo la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
La variazione della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
2. L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 2 – Scopo ed oggetto sociale



L'Associazione Cinofila ODV Orta Nova, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo socio sanitario, attraverso attività di beneficenza e sportivo dilettantistiche dirette a persone appartenenti a categorie svantaggiate. Lo scopo primario dell'associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, è quello di utilizzare il valore affettivo e terapeutico del cane come strumento per favorire l'autonomia e l'integrazione di persone diversamente abili e socialmente svantaggiate.

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
 2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
 3. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
 4. L'organizzazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
- 

ART. 3 – Finalità

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017 del Codice del Terzo Settore.

Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità' alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività' aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità' educativa.

e) allevare ed addestrare cani da ausilio per persone con handicap, nella fattispecie:

- Cani da assistenza per persone con problemi neurologici (para-tetraplegici)
- Cani addestrati aiuto di persone con deficit dell'udito, epilessia. autismo. diabete
- Cani per la Pet Therapy

f) offrire supporto tecnico e psicologico nell'adozione ed educazione del cane in famiglie con portatori di handicap o appartenenti a categorie socialmente svantaggiate;

g) promuovere l'attività sportiva dilettantistica nell'ambito degli sport cinofili (es. para-agility) nonché altre attività simili e propedeutiche, dirette a persone diversamente abili;

h) promuovere e organizzare progetti di Pet Therapy attraverso i suoi due principali ambiti di Applicazione:

- AAA (attività assistita dall'animale): attività ludico-ricreative volte a migliorare la qualità della vita e l'integrazione sociale di persone con vari tipi di disagio attraverso la relazione con il cane;
- TAA (terapia assistita dall'animale): interventi che utilizzano il cane come strumento motivazionale in percorsi terapeutici per la cura di persone con patologie fisiche o psichiatriche;

i) organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento corsi, manifestazioni e altre iniziative per il conseguimento dei fini statutarî;

j) organizzare, promuovere, prendere parte a iniziative informative per le scuole di ogni ordine e grado in materia di benessere, diritti e tutela degli animali, educazione e cultura etologica, educazione a un corretto rapporto uomo-animale;

k) Organizzare e promuovere iniziative e/o progetti volti all'interazione tra persone affette da handicap fisici e psichici e gli animali di affezione;

- l) collaborare e/o aderire a iniziative con qualunque ente pubblico e privato, nonché ad organismi, movimenti e associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;
- m) svolgere attività divulgative tramite pubblicazioni, tra le quali: testi, articoli, riviste e materiale multimediale;
- n) dare informazione sulle leggi e i regolamenti in materia di animali di affezione;
- o) valorizzare le razze canine mediante manifestazioni, convegni e altre iniziative;
- p) segnalare eventuali abusi e violazioni di legge alle autorità competenti, promuovere azioni giudiziarie e costituirsi parte civile nelle stesse, limiti previsti dalla legge, nonché intervenire nei confronti dei competenti organi legislativi e amministrativi per l'emanazione di normative e regolamentazioni dirette alla tutela degli animali;
- q) l'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 4 - Soci

1. Sono ammessi all'Associazione, su domanda dell'interessato, tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi, si impegnano per realizzare le attività di interesse generale e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa;
3. Ci sono quattro categorie di soci:
 - ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
 - volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito);
 - sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
 - benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, prevedendo per ciascun associato il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 5 - Diritti e doveri dei soci

1. Gli associati o partecipanti hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata;
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6 – Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione;
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 7 – Organo sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente
 - Segretario
 - Tesoriere
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale prevista;
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati;
4. La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede sociale;
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede sociale.

6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea :

- Nomina e revoca I component degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revision legale dei conti;
- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; (approva il bilancio);
- delibera sulla responsabilità dei component degli organi sociali e promuove aziende di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusion o la scissione dell'associazione;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno; (dei lavori assembleari)
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- nomina e revoca il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Validità Assemblee

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti;
2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto;
3. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 11 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in assenza di quest'ultimo, da un

componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente;

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART.12 – Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da numero SETTE membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone associate ovvero indicate, tra i propri associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;

- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. tre mandati.

ART. 13 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

ART. 14 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti di monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 – Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16 – Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 17 – Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) prestiti sociali, ovvero contribuzioni dei singoli soci per l'acquisto di beni strumentali finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali;
 - d) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
2. I prestiti sociali operati dai singoli soci per il raggiungimento dei fini statutari non faranno maturare alcun tipo di interesse; le somme mutate dovranno essere restituite al socio dimissionario, escluso o comunque receduto, entro trenta giorni dal momento in cui ha perso la qualifica di socio.
3. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'organizzazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18 – Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 19 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 20 – Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 – Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

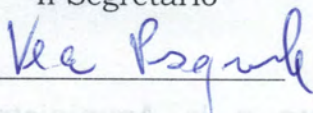
ART. 24 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5 sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Segretario



Il Presidente

